SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 933)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità
(DAL FALCO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1977

Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente il conferimento di borse di studio da parte dell'Istituto superiore di sanità

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 519 del 1973, che ha dato un nuovo ordinamento all'Istituto superiore di sanità, all'articolo 2, secondo comma, prevede la concessione di borse di studio a cittadini italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e nelle ricerche che conduce l'Istituto.

La stessa norma prevede che detti borsisti non possono superare il periodo massimo di tre anni quali ospiti dell'Istituto.

Inoltre il conferimento delle borse può avvenire nel limite della spesa annua di lire 150 milioni (legge 6 dicembre 1964, n. 1332).

L'evoluzione tecnologica e scientifica intervenuta negli ultimi tre lustri impone la revisione delle norme sopra citate, in armonia con quanto già sancito per i contratti di ricerca nell'ambito dell'Università. Infatti il decreto-legge n. 580 del 1973, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, all'articolo 6 prevede assegni biennali di formazione scientifica e didattica, prorogabili per un altro biennio per il completamento del programma di ricerca.

Analoga situazione si pone per l'Istituto superiore di sanità, che ha compiti sia di ricerca che di insegnamento [articolo 1, secondo comma, lettere *a*) e *g*) della legge n. 519 del 1973].

Si pone pertanto l'esigenza di rimuovere il limite di tre anni per le borse di studio, e contemporaneamente quella di adeguare l'assegno ai borsisti nei termini fissati dalla legge 4 febbraio 1977, n. 21.

L'articolo 1 dell'accluso disegno di legge prevede in cinque anni la durata massima della borsa di studio; in via ordinaria la durata è triennale, prorogabile di un biennio per esigenze di completamento della ricerca.

L'articolo 2 determina per l'anno 1977 l'impegno di spesa di lire 285 milioni e fissa i criteri per la quantificazione dell'assegno annuo in favore dei borsisti sia muniti di laurea che di diploma di secondo grado, in armonia con la legge n. 21 del 1977 relativa agli assegni di studio universitari. L'assegno per i primi verrebbe fissato in lire 2.700.000 e per i secondi in lire 1.800.000.

L'articolo 3 prevede, per lo stesso anno, la copertura finanziaria della maggiore spesa di lire 135 milioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è così modificato.

« Con le modalità fissate dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, l'Istituto può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto.

L'Istituto può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non muniti di laurea o titolo equipollente, per l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

La borsa di studio ha durata triennale e può essere prorogata per un biennio quando a giudizio del comitato scientifico dell'Istituto la proroga sia necessaria per il completamento del programma di ricerca.

Il numero delle borse da assegnare, i relativi campi di ricerca e le modalità di svolgimento delle stesse sono determinati con decreto del Ministro della sanità previo parere del comitato amministrativo e del comitato scientifico dell'Istituto ».

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio 1977 il limite massimo della spesa annua per le borse di studio assegnate dall'Istituto superiore di sanità è fissato in lire 285 milioni.

L'importo annuo lordo per i candidati muniti di laurea o titolo equipollente è determinato in conformità a quanto previsto

dall'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21.

La borsa per i candidati muniti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche o che seguano con profitto corsi di studio universitari nelle stesse materie è determinata nella misura indicata nel comma precedente, ridotta di un terzo.

Art. 3.

All'onere di lire 135 milioni annui derivante dell'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 4538 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.